



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.4.2008  
SEC(2008) 441

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Documento di accompagnamento della**

**Proposta di**

**RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità  
dell'istruzione e della formazione professionali**

**SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**[SEC(2008) 440  
COM(2008) 179 def.]**

## DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

### SUMMARIO DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ISTITUZIONE DI UN QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALI

La valutazione dell'impatto ha lo scopo di analizzare i vari modi di garantire la messa in atto del quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità (qui di seguito "il quadro di riferimento") e la scelta dello strumento giuridico più appropriato.

Il quadro di riferimento è il risultato della cooperazione con svariati organismi con competenze specifiche in materia di sviluppo della qualità nell'IFP. Questa cooperazione ha avuto luogo nel quadro del forum europeo sulla qualità dell'IFP (2001-2002), del gruppo di lavoro tecnico sull'IFP (2003-2004) e, dal 2005, della rete europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali.

La Commissione ha consultato il comitato consultivo per la formazione professionale, comprendente i rappresentanti dei governi degli Stati membri e delle parti sociali, che ha caldamente appoggiato il QERAQ. Anche i direttori generali della formazione professionale degli Stati membri e l'ex gruppo di coordinamento di Copenaghen hanno dato un valido contributo alla preparazione di questa iniziativa.

La proposta è il frutto della stretta cooperazione con il forum europeo sulla qualità dell'IFP (2001-2002), poi con il gruppo di lavoro tecnico sull'IFP (2003-2004) e, dal 2005, con la rete europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali, che comprende i principali soggetti interessati all'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali.

In generale queste consultazioni hanno confermato un ampio sostegno al quadro di riferimento come strumento che permette agli Stati membri di promuovere e monitorare il miglioramento permanente dei loro sistemi di istruzione e formazione professionali<sup>1</sup> e quindi di accrescere la fiducia reciproca tra i paesi.

Il quadro di riferimento comprende:

- un ciclo di assicurazione e di miglioramento della qualità per la pianificazione, l'attuazione, la valutazione e il riesame dell'IFP, sulla base di criteri qualitativi comuni, descrittori indicativi e indicatori;
- sistemi di monitoraggio, con una combinazione di meccanismi di valutazione interna ed esterna, da definirsi dagli Stati membri, per determinare:
  - a) i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle procedure;
  - b) i settori da migliorare;
- l'uso di strumenti di misura dell'efficacia.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni del glossario CEDEFOP sulla qualità nella formazione (documento di lavoro, novembre 2003) <http://communities.trainingvillage.gr/quality>

I criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori sono stati definiti consensualmente e secondo un moto ascensionale (in parole povere dal basso verso l'alto) in modo da favorire l'applicazione del quadro di riferimento.

La valutazione dell'impatto prende in considerazione cinque possibilità.

- (1) *Nessuno strumento a livello europeo.* Questo significherebbe continuare sulla base dei principi attuali del quadro comune per l'assicurazione della qualità (QCAQ). L'esperienza indica però che il quadro attuale si è dimostrato scarsamente idoneo a stimolare gli Stati membri a promuoverne l'uso.
- (2) *Una comunicazione della Commissione.* Avrebbe un peso maggiore, ma, come nel caso di una raccomandazione (opzione 3), né gli Stati membri né il Parlamento europeo sarebbero associati alla sua adozione e la comunicazione non susciterebbe l'impegno politico necessario per conferire credibilità al quadro di riferimento e garantire la sua attuazione a livello nazionale.
- (3) *Una raccomandazione della Commissione.* Come nel caso dell'opzione 2, né gli Stati membri né il Parlamento europeo parteciperebbero alla sua adozione; una raccomandazione non susciterebbe l'impegno politico necessario per garantire la sua attuazione a livello nazionale.
- (4) *Una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato.* La libertà d'azione degli Stati membri sarebbe mantenuta, ma sarebbe dato un segnale politico forte della volontà delle istituzioni di basarsi sulle conclusioni del Consiglio del 2004<sup>2</sup> per sviluppare i sistemi e l'offerta di IFP e facilitare così la mobilità in Europa. Una raccomandazione sembra corrispondere al desiderio degli Stati membri, delle parti sociali e degli altri soggetti di favorire il miglioramento della qualità dei sistemi di IFP mediante una cooperazione a livello europeo e preserverà il carattere volontario dello strumento. Inoltre, il ricorso a una raccomandazione in questo settore sarebbe conforme a quanto avvenuto per iniziative simili, come la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/143/CE del 15 febbraio 2006 sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/961/CE del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità ai fini di istruzione e formazione professionale; carta europea di qualità per la mobilità.
- (5) *Una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma degli articoli 149 e 150 del trattato.* Una decisione di questo tipo imporrebbe l'adozione di principi e di obblighi in forza dei quali gli Stati membri dovrebbero collegare i loro sistemi di assicurazione della qualità al quadro di riferimento. Esigerebbe anche l'adozione di norme e di criteri di qualità armonizzati a livello europeo e l'obbligo *de facto* per gli Stati membri di applicare questi standard. La grande maggioranza dei soggetti interessati concorda nel ritenere che l'uso del quadro di riferimento debba essere del tutto volontario.

---

2

Conclusioni del Consiglio: Garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale, 18 maggio 2004.

Confrontati i punti di forza e di debolezza di queste opzioni, la Commissione ha scelto di proporre l'opzione 4, che permette, in cooperazione con gli Stati membri e le parti sociali, di affrontare i problemi individuati e trovare soluzioni adeguate. Questa opzione, che corrisponde anche maggiormente alle attese degli Stati membri e dei soggetti interessati, costituisce la base migliore per un'applicazione soddisfacente del quadro di riferimento e per conferire a quest'ultimo tutta la sua utilità nella ricerca di un'efficacia rafforzata, di una coerenza maggiore delle misure adottate dai vari paesi in materia di assicurazione qualità e di una maggiore trasparenza dei sistemi di IFP, favorendo in tal modo la mobilità e l'apprendimento permanente. È anche conforme agli approcci seguiti per le iniziative QEQ e ECVET.

L'incidenza della proposta sugli oneri amministrativi e i costi è difficile da stabilire in termini assoluti data la diversità delle situazioni negli Stati membri, ma sembra sia limitata e principalmente legata agli accordi organizzativi tra organismi esistenti. A livello dell'Unione europea, solo i costi di monitoraggio dovrebbero essere presi in considerazione.

Infine, il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del quadro di riferimento saranno continui. Se adottato dal Parlamento e dal Consiglio, il quadro di riferimento sarà oggetto di riesami e fornirà una base per gli sviluppi futuri. La Commissione ne verificherà l'applicazione e informerà il Parlamento europeo e il Consiglio, tre anni dopo l'adozione del quadro, dell'esperienza acquisita e delle conseguenze da trarne per il futuro, tra cui, eventualmente, un riesame dello strumento giuridico. Questa relazione sarà in particolare basata sui risultati di una valutazione esterna.

***Assicurazione della qualità: di che si tratta?***

- (1) *La capacità della formazione di rispondere efficacemente all'evoluzione delle esigenze della società, dell'economia e dei singoli deve essere regolarmente valutata, verificata e migliorata, sulla base di elementi di fatto.*
- (2) *L'assicurazione della qualità è un mezzo per ottenere questo. Deve essere vista come uno strumento per il miglioramento continuo dell'IFP basato su un ciclo di qualità che stabilisce l'opportuna interrelazione tra la pianificazione, l'attuazione, la valutazione e il riesame dell'IFP. L'assicurazione della qualità implica un approccio sistematico, deve comprendere modi di gestione e di monitoraggio dei risultati dell'IFP e utilizzare sistemi di misurazione che permettano il riesame e il miglioramento dell'IFP al livello dei sistemi e dei fornitori.*
- (3) *Questo approccio all'assicurazione della qualità si esprime nei principi generali dell'assicurazione della qualità nel settore dell'istruzione e della formazione enunciati nell'allegato 3 della raccomandazione sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche (QEQ). Ad esso si ispira anche l'istituzione del quadro di riferimento.*

L'istruzione e la formazione professionali sono elementi portanti dell'edificazione della società della conoscenza, su cui si basa la strategia di Lisbona e che deve fondarsi su investimenti nella qualità delle risorse umane e sul suo miglioramento. Il riesame intermedio della strategia di Lisbona del 2005 è giunto alla conclusione che queste sfide ancora non sono state raccolte.

Esistono in Europa grandi diversità tra i sistemi e i programmi di IFP, che perseguono finalità diverse. L'Europa ha bisogno di punti di riferimento comuni per garantire la trasparenza, la

coerenza e la trasferibilità delle diverse correnti di sviluppo che esistono in Europa, favorendo la fiducia reciproca e la mobilità in una prospettiva di apprendimento permanente senza frontiere. Tutto questo senza mettere in discussione l'autonomia degli Stati membri nella gestione dei sistemi di IFP.

Gli obiettivi principali e il valore aggiunto del quadro di riferimento sono destinati a contribuire a:

- accrescere l'efficacia dell'IFP in risposta ad un'ampia gamma di esigenze, mantenendo la coerenza generale a tutti i livelli d'intervento;
- migliorare la trasparenza e la coerenza delle misure adottate nei vari paesi, favorendo così la fiducia reciproca e la mobilità dei discenti e dei lavoratori nella prospettiva di un apprendimento permanente.

Il quadro di riferimento favorirà anche una cooperazione ampia e duratura tra i soggetti interessati per la promozione di miglioramenti qualitativi a tutti i livelli.

L'elaborazione del quadro di riferimento fa parte integrante del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" e del "processo di Copenaghen". Si basa sui risultati della cooperazione europea in questo settore dal 2002 ("processo di Copenaghen") e in particolare sul quadro comune di assicurazione della qualità (QCAQ)<sup>3</sup> creato sulla base delle esperienze fatte negli Stati membri e negli altri paesi partecipanti.

Il quadro di riferimento fa parte di una serie di misure volte a sostenere il miglioramento continuo della qualità e della gestione dei sistemi di IFP. Ne fanno anche parte il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (QEQ)<sup>4</sup>, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET)<sup>5</sup> e i principi europei comuni per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>6</sup>.

Il quadro di riferimento rispetta pienamente le competenze degli Stati membri. Intende favorire:

- la creazione di sistemi d'assicurazione e di miglioramento della qualità più elaborati e più coerenti nei vari paesi, per contribuire a una maggiore efficacia della formazione e quindi potenziare lo status dell'IFP nell'Unione europea;
- una maggiore trasparenza dei sistemi e dei metodi di assicurazione e di miglioramento della qualità nell'IFP, per accrescere la fiducia reciproca e facilitare la mobilità;

---

3 L'adozione del QCAQ è stata approvata dalle conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale del 18 maggio 2004.

4 Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente, COM(2006) 479 def., Bruxelles, 5.9.2006.

5 Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); un sistema per il trasferimento, l'accumulo e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in Europa, SEC (2006) 1431 - 31 ottobre 2006.

6 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, 9175/04 EDUC 101 SOC 220, 18 maggio 2004.

- la cooperazione e l'apprendimento reciproco, per incoraggiare la partecipazione dei soggetti interessati a una cultura del miglioramento della qualità e della responsabilità a tutti i livelli.

Il quadro di riferimento deve essere uno strumento flessibile capace di evolvere in funzione dei risultati dell'esperienza pratica, a livello europeo e nazionale. L'approccio QCAQ è stato approvato dal Consiglio.

Il ricorso al quadro di riferimento sarà volontario. I suoi principali utenti saranno i pubblici poteri e gli organismi preposti all'assicurazione e al miglioramento della qualità.

La proposta del quadro di riferimento si basa sugli articoli 149 e 150 del trattato CE, che stabiliscono che la Comunità sostiene l'azione degli Stati membri nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e affermano esplicitamente che "la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità" e che "l'azione della Comunità è intesa (...) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente (...)". Inoltre, il trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta un contributo a un'istruzione e a una formazione di qualità<sup>7</sup>.

---

7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera q).